

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3873 del 21/07/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: SALA BOLOGNESE TITOLARE: BEAUTYGE ITALY SPA UNIPERSONALE CODICE PRATICA N. BO16A0055
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4017 del 21/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: SALA BOLOGNESE

TITOLARE: BEAUTYGE ITALY SPA UNIPERSONALE

CODICE PRATICA N. BO16A0055

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura

Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che, con comunicazione assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2017/6993 del 29/03/2007, il Maresciallo Valerio Sarto, Comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, Stazione di Bologna - Sant'Agata Bolognese (di seguito CFS), **ha inviato, per i relativi aspetti di competenza, copia del Processo Verbale di contestazione di illecito amministrativo n° 03/2017**, notificato in data 24/02/2017 alla signora NEGINY AFsoon, come trasgressore, ed alla ditta BEAUTYGE ITALY SPA unipersonale, P.IVA/C.F.: 02122261205/05887471000, con sede legale in Via Zaccarelli, 5/7 del comune di Sala Bolognese, come obbligato in solido;

considerato che l'illecito contestato è la violazione dell'art.17 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., come sostituito dall'art. 96, comma 4, del DLgs n. 152/06, ossia l'utilizzazione per fini produttivi di acqua pubblica

sotterranea derivata da un pozzo esistente all'interno dell'area aziendale senza un provvedimento autorizzativo o concessorio;

considerato che, ai sensi del suddetto articolo 17, per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza, deve essere disposta nei confronti del trasgressore:

1. la richiesta di pagamento di una somma pari ai canoni non corrisposti per l'utilizzo abusivo;
2. la cessazione dell'utenza abusiva, oppure, in alternativa, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, la continuazione provvisoria del prelievo, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

verificato che la suddetta ditta BEAUTYGE ITALY SPA è effettivamente priva di titolo legittimo essendole stata denegata con Determinazione n.76 del 10/01/2017 la concessione al prelievo sopra contestato; titolo richiesto con istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2016/16408 del 05/09/2016, procedimento B016A0055, di utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso industriale, con una portata massima di 5,4 litri/secondo (l/s), per un volume massimo di prelievo di 48.600 metri cubi/anno (mc/a), da un pozzo esistente di profondità di 116 m, ubicato in comune di Sala Bolognese sul terreno di proprietà identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) al Foglio 25, mappale 629;

considerato che il titolo richiesto è stato denegato per il parere vincolante espresso dall'Autorità di Bacino del Reno, acquisito agli atti con PGB0/2016/1158 del 09/11/2016, in quanto la velocità di subsidenza locale è molto elevata e compresa tra -27,5/-30,0 mm/a, così come confermato dall'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po con nota PGB0/2017/12686 del 06/06/2017;

visto che la ditta BEAUTYGE ITALY SPA con nota assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2017/6920 del 29/03/2017 e successivamente integrata con nota Prot. n. PGB0/2017/15939 del 10/07/2017, a seguito del diniego alla concessione espresso da questa Struttura, dichiarando di avere come uniche fonti alternative di approvvigionamento idrico l'acquedotto pubblico in grado di soddisfare al momento una portata massima di 10 metri cubi/ora (2,7 l/s), ha chiesto con urgenza, al fine di mantenere l'attività di produzione senza ripercussioni economiche e occupazionali, che venga rilasciata un'autorizzazione provvisoria al prelievo con una portata massima di 5,4 l/s per complessivi 24.300 mc/a, per il tempo necessario, non inferiore a 18 mesi, alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ad un aumento della fornitura idrica da acquedotto pubblico fino alle portate di fabbisogno previste per l'attività industriale di circa 19,5 mc/ora (5,4 l/s);

tenuto conto che, come previsto dalla norma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, occorre verificare che vi siano particolari ragioni di interesse pubblico generale e che l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

rilevato che, da documentazione acquisita agli atti del procedimento BO16A0055:

- i fabbisogni idrici della ditta istante, sono stati soddisfatti dal 2009 al 2016 dall'acquedotto pubblico per un volume medio annuale di circa 5.842 mc con punte di prelievo di 13.190 mc nel 2013, e dal pozzo aziendale per un volume medio annuale di circa 24.243 mc con punte di prelievo di 34.437 mc/a nel 2016;

dato atto che, allo stato attuale, in ragione dei dati a disposizione circa il fabbisogno idrico della ditta Beautyge, e non essendo immediatamente disponibili sufficienti fonti alternative di approvvigionamento idrico, un eventuale diniego alla continuazione provvisoria del prelievo di acque sotterranee potrebbe avere riflessi negativi sull'attività della ditta istante, ricorrendo altresì un interesse socio-economico alla prosecuzione dell'attività medesima per quanto riguarda gli aspetti occupazionali di una ditta ben radicata sul territorio;

ritenuto, pertanto, che, per consentire alla ditta istante di realizzare le soluzioni di approvvigionamento idrico alternative prospettate, senza compromettere, nel frattempo, lo svolgimento delle proprie attività, sia opportuno procedere al rilascio di un'autorizzazione alla continuazione provvisoria al prelievo dal pozzo aziendale per un periodo di tempo limitato a 18 mesi e per un quantitativo comunque il più possibile compatibile con le criticità dell'acquifero captato, come evidenziate dal parere dell'Autorità di Bacino del Reno riguardo alla subsidenza dell'area ed al conseguente stato idrogeologico degli acquiferi sotterranei sottesi;

considerato, pertanto, che, per quanto riguarda le relazioni prelievi/subsidenza:

- i dati disponibili più recenti della rete di monitoraggio regionale indicano che, nell'area in esame, il tasso di subsidenza è sostanzialmente diminuito nel periodo 2002-2006 rispetto a quello precedente 1992-2000; mentre nel successivo periodo 2006-2011, è rimasto pressochè costante, osservandosi a grande scala una marcata riduzione delle aree di subsidenza ed a scala locale una persistenza del fenomeno con lievi incrementi;

- nel medesimo periodo 2006-2011, i prelievi medi di acque sotterranee effettuati dalla ditta istante, sono stati pari a circa 18977 mc/a, con punte di 20540 mc, come si desume dalle denunce annuali dei reflui industriali in rete fognaria, acquisite agli atti;

ritenuto, pertanto, che, per mantenere inalterate le relazioni tra prelievi e subsidenza nell'ultimo periodo di monitoraggio disponibile 2006-2011, come sopra evidenziate, possa essere autorizzato al massimo un volume annuo di prelievo di acque sotterranee non superiore a 20.000 mc;

verificato, altresì che, ai fini del buon regime delle acque derivate:

1. non sono stati rilevati sprechi di risorsa, sulla base del sopralluogo effettuato in data 24/02/2017, in occasione della contestazione del Verbale di contestazione di illecito amministrativo, e della documentazione agli atti del procedimento B016A0055;

2. per quanto riguarda la compatibilità del prelievo con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, previsti dalla pianificazione di settore, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/215, si desume che:

- **il prelievo interessa** il corpo idrico Pianura alluvionale appenninica-acquifero confinato superiore, codice 0610ER-DQ2-PACS, con stato quantitativo buono ed in condizione di rischio assente, con valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresi tra 20 e 15 metri dal piano campagna (deficit moderato) e di trend piezometrico positivo, ma che a scala locale è caratterizzato da valori elevati di subsidenza del suolo compresi tra 27,5 e 30 mm/a;

- in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), per effetto degli elevati valori di subsidenza, **la criticità tendenziale dello stato quantitativo** del corpo idrico è elevata, per cui la derivazione è compatibile subordinandola ai risultati di monitoraggio piezometrici di sito specifici;

verificato che il prelievo non risulta in contrasto con i diritti di terzi, come riscontrato con la pubblicazione della domanda di concessione del procedimento B016A0055 alla quale non sono state presentate osservazioni / opposizioni alla richiesta;

considerato che, per quanto riguarda la quantificazione della somma pari ai canoni non corrisposti, dovuti dalla ditta istante per l'utilizzo abusivo effettuato dal pozzo:

- si possa utilizzare come anno di partenza l'anno 2009, come rilevato nel Processo Verbale di contestazione di illecito amministrativo n° 03/2017;

- gli usi effettuati sono assimilabili all'uso *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lettera c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta BEAUTYGE ITALY SPA unipersonale, P.IVA/C.F.: 02122261205/05887471000, con sede legale in Via Zaccarelli, 5/7 del comune di Sala Bolognese, **l'Autorizzazione alla continuazione provvisoria al prelievo di acqua pubblica sotterranea con una portata massima di 5,40 l/s per un volume complessivo massimo di 20.000 mc/a** da un pozzo di profondità di 116 m, ubicato in comune di Sala Bolognese sul terreno di proprietà identificato al NCT al Foglio 25, mappale 629, **alle seguenti condizioni:**

a) d'installare **entro 90 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, un dispositivo di misura automatico in continuo, con frequenza oraria, dei livelli piezometrici, direttamente all'interno del pozzo oppure all'interno di un piezometro in posizione limitrofa opportunamente dimensionato e con caratteristiche condivise con questa Struttura;

b) di inviare ogni 3 mesi, a questa Struttura, una **Relazione Tecnica** (sia in formato cartaceo che digitale con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) che illustri ed analizzi sotto forma di diagrammi i dati piezometrici in continuo rilevati nel periodo precedente precedente dagli appositi strumenti installati, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo;

c) le quantità di prelievo stabilite, in caso di accertamento di modifiche significative dello stato piezometrico della falda e/o del tasso di subsidenza, desunte dai dati di monitoraggio nel pozzo o nel piezometro e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego;

d) l'Autorizzazione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con

apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) la **scadenza** dell'autorizzazione è fissata al termine del **mese di febbraio 2019**, rinnovabile per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di approvvigionamento idrico dall'acquedotto pubblico, e la cui congruità verrà valutata da questa Struttura tenuto conto degli obiettivi di qualità ambientale inerenti il corpo idrico, individuati nelle premesse;

f) la presente Autorizzazione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

g) l'Autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

h) il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente autorizzazione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

i) in caso di cessazione dell'utenza da qualsiasi causa motivata, si dovrà provvedere alla rimozione dell'opera di presa ed al ripristino dei luoghi, a cura e spese del titolare, secondo le prescrizioni di presa d'atto di questa Struttura, cui dovrà essere trasmessa relativa proposta progettuale;

2) di stabilire che l'importo della somma dovuta dalla ditta istante per il prelievo abusivo effettuato dal pozzo per gli anni 2009-2016, pari alla somma dei corrispondenti canoni non corrisposti, è fissato in **€ 15954,70=**, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e s.m.i., da versare entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

3) di stabilire che per l'esercizio della presente Autorizzazione, il titolare versi ogni anno un indennizzo pari all'importo del corrispondente canone annuale di concessione;

4) di stabilire che l'importo dell'indennizzo per l'anno 2017 pari al corrispondente canone annuale di concessione, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 2071,67=**, di cui è dovuto l'importo

di € 863,19= in ragione di 5 ratei mensili di validità dell'Autorizzazione nell'anno corrente di rilascio; da versare anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

5) di stabilire che gli importi degli indennizzi dovuti per gli anni successivi al 2017, pari ai relativi canoni annuali di concessione, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione degli importi mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere gli indennizzi successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di autorizzazione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;
- trasmettere alla scrivente **Struttura** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio dell'Autorizzazione;

7) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in € 2071,67=, corrispondente ad una annualità del canone di concessione, da versare anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico" tramite bonifico con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409;

8) di stabilire che la presente Autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

9) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.